

LICEO SCIENTIFICO STATALE "NICCOLÒ COPERNICO"



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Via Planis, 25 – 33100 UDINE

Tel. +39 0432 504190

CF 80015230305

WEB

www.liceocopernico.edu.it

PEC

udps05000p@pec.istruzione.it

Email

udps05000p@istruzione.it



CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

PREMESSA

Il voto di comportamento esprime una valutazione sul comportamento dell'alunno/a e pertanto fa riferimento a parametri indipendenti dalle situazioni di profitto o dal percorso di apprendimento nelle singole discipline. Pertanto la partecipazione a gare, concorsi, corsi integrativi, certificazioni, progetti didattici, confluiranno nella valutazione del profitto e, nel triennio, nella assegnazione del credito.

I presenti criteri si estendono ad *ogni attività inclusa nel PTOF*, comprese le esperienze di *Formazione Scuola-Lavoro (FLS)*.

In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe attribuisce il voto di comportamento sulla base dell'intero anno scolastico e tenendo conto

- di parametri negativi (presenza di sanzioni disciplinari come illustrate nel regolamento di disciplina degli studenti e delle studentesse) e, in particolar modo, della eventuale commissione di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti (art. 7, co. 1-bis, DPR 135/2025);
- di parametri positivi (note di merito, encomi, ecc.)

Titolo I – Valutazione del comportamento

Art. 1 | Disposizioni generali

1. La valutazione del comportamento è espressa in decimi e deliberata dal consiglio di classe in sede di scrutinio periodico e finale.
2. La valutazione tiene conto delle finalità educative delle sanzioni disciplinari, delle azioni di responsabilizzazione attuate dallo studente e dei rapporti da questi mantenuti all'interno della comunità scolastica.
3. Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, attribuisce il voto di comportamento sulla base dell'intero anno scolastico e tenendo conto, in particolar modo, della eventuale commissione di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti (art. 7, co. 1-bis, DPR 135/2025).

Titolo II - PARAMETRI E PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

Art. 2 | Parametri per la valutazione del comportamento al termine del primo periodo didattico

Il consiglio di classe fonda la valutazione sui seguenti parametri:

1. rispetto delle regole (rispetto degli impegni scolastici)
2. rispetto delle persone (compagni, docenti, personale ATA, ospiti dell'Istituto)
3. rispetto dell'ambiente (aula, altri spazi scolastici, ambiente esterno)
4. atteggiamento collaborativo durante l'attività didattica e scolastica (che potrà includere anche l'espletamento responsabile di ruoli/compiti a vantaggio della comunità scolastica, laddove non siano già valutati come credito)

Voto	Descrittore
10	Il comportamento dell'alunno/a rispetta, in maniera esemplare, tutti i parametri sopra indicati. Il consiglio di classe potrà valutare l'assegnazione del voto 10 anche a quegli studenti e studentesse che, pur essendo incorsi in un solo richiamo scritto, siano stati destinatari di una nota di merito, di un encomio o si siano resi protagonisti di comportamenti particolarmente apprezzabili a favore della comunità scolastica.
9	Il comportamento dell'alunno/a rispetta i parametri sopra indicati. Il CdC potrà comunque valutare l'assegnazione del 9 in condotta nel caso in cui l'alunno/a sia incorso/a al massimo in 3 richiami per compiti o materiale oppure in un richiamo di comportamento o nota disciplinare per mancanze lievi (vedi regolamento di disciplina).
8	L'alunno/a è incorso/a in molteplici richiami (almeno 3) per compiti o materiale, oppure al massimo in 3 richiami per comportamento, oppure in una nota disciplinare.
7	L'alunno/a è incorso/a in 4 o più richiami di comportamento oppure in 2 o più note disciplinari oppure all'alunno/a è stata irrogata una sanzione disciplinare con allontanamento dalle lezioni fino a 2 giorni.
6	All'alunno/a è stata irrogata una sanzione di allontanamento dalle lezioni di almeno tre giorni o superiore.
5	All'alunno/a è stata irrogata una sanzione disciplinare con allontanamento dalle lezioni deliberato o dalla comunità scolastica per aver commesso reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana o arrechino pericoli per l'incolumità altrui oppure per aver posto in essere comportamenti che configurino mancanze disciplinari gravi e reiterate oppure per aver commesso atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico e degli studenti.

In caso di attribuzione del **voto inferiore a sei (6)** al termine del primo periodo didattico lo studente/la studentessa è coinvolto/a in **attività di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale**, finalizzate alla comprensione delle ragioni e delle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il voto assegnato.

Art. 3 | Parametri per la valutazione del comportamento al termine del secondo periodo didattico

1. Al termine del secondo periodo didattico il consiglio di classe attribuisce il voto di comportamento sulla base dell'intero anno scolastico.
2. Il voto assegnato nel primo periodo didattico tuttavia potrà subire sensibili modifiche, in positivo o in negativo, qualora le evidenze (parametri positivi o negativi) mettano in luce significativi miglioramenti o peggioramenti dell'atteggiamento complessivo dell'allievo/a. In entrambi i casi il consiglio di classe motiva adeguatamente la valutazione in fase di scrutinio finale.
3. Il **voto superiore a sei (6)** consente l'ammissione all'anno successivo (o all'esame di maturità) sulla base dei criteri di valutazione disciplinare previsti da apposito regolamento.
4. In caso di attribuzione del **voto sei (6)** allo scrutinio finale:
 - a. è prevista la **sospensione del giudizio di ammissione** alla classe successiva e l'assegnazione della predisposizione di un **elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale**, sviluppato su tematiche connesse alle ragioni che hanno determinato il

voto di comportamento attribuito; l'elaborato dovrà essere discusso nell'ambito della sessione di esame per il recupero del debito (anche qualora tutte le altre discipline risultino sufficienti);

- b. La mancata presentazione dell'elaborato prima della integrazione dello scrutinio finale da parte del consiglio di classe, ovvero l'esito non positivo, comporta la **non ammissione** dello studente/della studentessa alla classe successiva.

5. Il **voto inferiore a sei (6)** comporta la **non ammissione alla classe successiva**

Art. 4 | Motivazione del voto

1. L'attribuzione del **voto sei (6)** non deve essere considerato un automatismo ma deve essere adeguatamente motivato anche in riferimento alla eventuale reiterazione di comportamenti negativi, alla gravità degli stessi, alla eventuale assenza di evidenze positive che testimonino un miglioramento dell'atteggiamento complessivo.
2. Il **voto inferiore a sei (6)** decimi deve essere adeguatamente motivato con riferimento ai casi individuati dall'art. 7 co. 2 del DPR 122/2009 ed essere verbalizzato negli scrutini periodici e finali¹.
3. La decisione del consiglio di classe deve tenere conto delle finalità educative delle sanzioni disciplinari.
4. Il verbale di scrutinio deve contenere tutti gli elementi relativi alla eventuale reiterazione del comportamento grave dopo l'irrogazione delle sanzioni, in particolare la non acquisizione del senso di responsabilità e il mancato ripristino dei rapporti corretti.

Titolo V – Attività ed Elaborato critico di cittadinanza attiva e solidale

Art. 5 | Tipologie di attività di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale

1. Qualora al termine del primo periodo didattico il voto di comportamento sia inferiore a sei (6) decimi, il consiglio di classe assegna allo/alla studente/studentessa un'attività di approfondimento che, a titolo esemplificativo potrà consistere in:
 - a. un percorso di analisi e riflessione (Redazione di un saggio breve o elaborato critico, approfondimento normativo, studi di caso, ecc.)
 - b. attività di supporto alla comunità scolastica (collaborazione con il personale ATA, cura degli arredi e degli spazi comuni, attività di supporto ad altri studenti/studentesse, ecc.)
 - c. progetti di cittadinanza solidale (collaborazione con enti esterni, partecipazione a incontri di sensibilizzazione, ecc.)

Art. 6 | Tipologie di elaborato in materia di cittadinanza attiva e solidale

1. Qualora al termine dell'anno scolastico il voto di comportamento sia sei (6), il consiglio di classe sospende il giudizio di ammissione e assegna allo/alla studente/studentessa un elaborato critico che può articolarsi, a titolo esemplificativo, in:
 - a. **Analisi di un caso di cronaca** relativo a comportamenti antisociali o illegali, con riflessione sulle dinamiche sociali e sulle possibili soluzioni;
 - b. **Ricerca sulla Costituzione Italiana**, con approfondimento di specifici articoli e

¹ La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio periodico, nonché in sede di scrutinio finale con conseguente non ammissione alla classe successiva, è deliberata dal consiglio di classe nei confronti della studentessa o dello studente cui sia stata irrogata, nel medesimo anno scolastico, in relazione alla violazione dei doveri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, una sanzione disciplinare ai sensi dell'articolo 4 del medesimo decreto, per aver commesso reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana o arrechino pericoli per l'incolumità altrui o per aver posto in essere comportamenti che configurino mancanze disciplinari gravi e reiterate, anche con riferimento alle violazioni previste dai regolamenti delle istituzioni scolastiche, o per aver commesso atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico e degli studenti.

- collegamenti a situazioni concrete vissute o osservate.
- c. Ulteriori eventuali attività coerenti con le finalità sopra indicate.

Art. 7 | Discussione dell'elaborato in materia di cittadinanza attiva e solidale

1. L'elaborato di cui all'art. 6 deve essere discusso
 - a. **per le classi dalla prima alla quarta:** in sede di accertamento del recupero delle carenze formative.
 - b. **per le classi quinte:** in sede di colloquio d'esame.

Titolo VI – Valorizzazione dei comportamenti positivi

Art 8 | Principi generali

L'Istituzione scolastica promuove e valorizza i comportamenti positivi degli studenti e delle studentesse, quali elementi fondamentali per il benessere della comunità scolastica e la qualità del clima educativo.

Sono considerati comportamenti positivi, a titolo esemplificativo:

- l'impegno costante e responsabile nello studio e nelle attività scolastiche;
- il rispetto delle persone, dell'ambiente e delle regole;
- la collaborazione, lo spirito di iniziativa e la disponibilità verso compagni e personale scolastico;
- la partecipazione attiva alla vita della scuola, alle attività di cittadinanza, solidarietà e inclusione;
- i comportamenti che favoriscono un clima sereno, rispettoso e costruttivo.

Art 9 | Strumenti di valorizzazione

La scuola riconosce formalmente tali comportamenti tramite:

- note di merito annotate sul registro elettronico;
- encomi deliberati dai Consigli di classe o conferiti dal Dirigente scolastico;
- attestati o riconoscimenti rilasciati in iniziative istituzionali;
- attestati di partecipazione a progetti, premiazioni, cerimonie, iniziative o attività dedicate alla cittadinanza attiva.

Art. 10 | Incidenza sulla valutazione del comportamento

I riconoscimenti attribuiti (note di merito, encomi, attestati ecc.) **concorrono direttamente alla determinazione del voto finale di comportamento**, poiché documentano in modo tracciabile:

- la continuità del comportamento positivo;
- l'impegno dimostrato nel migliorare il clima della classe e della scuola;
- la partecipazione responsabile alla vita scolastica e ai percorsi di cittadinanza.

Il Consiglio di classe, in sede di scrutinio, **valuta tali evidenze come indicatori oggettivi** del profilo comportamentale dello studente. Essi possono rafforzare il livello di valutazione quando il comportamento è stato costantemente adeguato o migliorativo, e costituiscono elementi significativi ai fini dell'assegnazione dei livelli più alti del voto di condotta.